

## Rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026: una guida operativa

**Rottamazione-quinquies 2026:** chi può aderire, come presentare l'istanza, rate fino a 54 bimestrali, scadenze e stop a pignoramenti e fermi. (Fonte: <https://www.diritto.it/> 12/01/26)

La Legge di Bilancio 2026 introduce, all'art. 23, una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione: la cosiddetta rottamazione-quinquies. La misura si colloca nel solco delle precedenti rottamazioni, ma - come espressamente evidenziato - risulta lievemente meno conveniente rispetto al passato, in ragione del maggiore rigore sui conti pubblici.

L'intervento, tuttavia, conserva una forte utilità pratica perché consente di estinguere debiti fiscali e contributivi con un piano particolarmente lungo, fino a 54 rate bimestrali (9 anni), senza sanzioni accessorie e con interessi calmierati per chi sceglie la dilazione.

Vediamo insieme chi può accedere, quali debiti rientrano, come presentare l'istanza, come funziona il calendario dei pagamenti, e soprattutto quali sono le tutele immediate attivate con la domanda (sospensione delle azioni esecutive, stop ai fermi e alle ipoteche, effetti su DURC e regolarità fiscale).

### Indice

- [1. Chi può aderire e quali debiti rientrano nella rottamazione-quinquies](#)
- [2. Come presentare l'istanza: scadenze, modalità e contenuti obbligatori](#)
- [3. Pagamenti: numero di rate, calendario, interessi e cause di decadenza](#)
- [4. Effetti immediati della domanda: stop alle azioni esecutive, fermi, ipoteche e vantaggi "di regolarità"](#)
- [5. Focus operativo: pignoramenti presso terzi e cosa deve fare il contribuente](#)
- [6. Fermi amministrativi e rateazioni ordinarie: cosa succede prima e dopo l'adesione](#)
- [7. Differenze principali rispetto alla rottamazione-quater: perché può convenire](#)
- [8. Conclusioni operative](#)
- [Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?](#)

### 1. Chi può aderire e quali debiti rientrano nella rottamazione-quinquies

La rottamazione-quinquies si rivolge ai contribuenti con pendenze affidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione riferite a tributi, contributi previdenziali e ad alcune tipologie di sanzioni, purché comprese nei periodi temporali indicati. In concreto, sono definibili i **debiti maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023**, derivanti da **imposte dichiarate ma non corrisposte** e da altri importi iscritti a ruolo.

**Condizione essenziale:** sono ammessi solo i soggetti che **hanno presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi**; restano esclusi i contribuenti "totalmente inadempienti" sul piano dichiarativo. Questo punto è operativo e dirimente: prima di valutare l'adesione è opportuno verificare la propria posizione dichiarativa, perché la norma collega l'accesso alla regolarità della

dichiarazione.

Una volta inviata la richiesta, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione **comunica l'ammontare definitivo dovuto** e il **calendario delle scadenze**, che diventa il riferimento per i versamenti.

#### **Istruzione operativa preliminare:**

- Individuare i carichi iscritti a ruolo tra 2000 e 2023.
- Verificare di aver presentato le dichiarazioni dei redditi.
- Prepararsi a indicare nell'istanza il numero di rate desiderate (entro il massimo previsto).

## **2. Come presentare l'istanza: scadenze, modalità e contenuti obbligatori**

L'accesso alla definizione agevolata richiede un adempimento chiaro: il contribuente deve **comunicare l'adesione entro il 30 aprile 2026**, mediante la presentazione di una **specificata istanza telematica** all'Agente della riscossione.

Un aspetto operativo importante è che la legge prevede che **entro 20 giorni dall'entrata in vigore** siano rese disponibili sul sito ufficiale dell'Ente di riscossione **istruzioni operative e modulistica**. Ciò significa che, nella fase immediatamente successiva all'entrata in vigore, sarà necessario consultare il portale dell'Agente della riscossione per scaricare la modulistica e verificare le modalità tecniche (formati, accesso, autenticazione, ecc.).

Nella domanda il contribuente deve indicare:

- **il numero di versamenti** (rate) con cui intende saldare il debito (nel rispetto del massimo);
- l'eventuale **esistenza di contenziosi in corso** relativi ai carichi inclusi;
- una **dichiarazione di impegno formale** a rinunciare alle azioni giudiziarie avviate.

#### **Istruzioni operative per chi ha contenziosi pendenti:**

- se sono in corso giudizi sui carichi, occorre inserirlo in istanza e dichiarare l'impegno alla rinuncia;
- i procedimenti **possono essere sospesi dal giudice** una volta depositata copia della dichiarazione, nelle more del pagamento della prima o dell'unica rata;
- ai fini della chiusura del giudizio, la definizione si **perfeziona con il versamento iniziale** o con il saldo in unica soluzione; da quel momento il giudice può dichiarare l'estinzione del processo su richiesta delle parti indicate (debitore, Agenzia Entrate-Riscossione se parte, o ente creditore), previa prova della domanda e del pagamento.

Attenzione: l'estinzione del giudizio rende **inefficaci** le sentenze di merito e gli altri provvedimenti non definitivi.

## **3. Pagamenti: numero di rate, calendario, interessi e cause di decadenza**

Il cuore pratico della rottamazione-quinquies è la possibilità di definire i debiti con un piano particolarmente esteso: fino a **54 rate bimestrali** (pari a 9 anni), **senza sanzioni accessorie**, con

importo minimo per rata di **100 euro**.

### **Calendario delle scadenze**

Le prime scadenze sono concentrate nel 2026:

- **prima rata entro il 31 luglio 2026;**
- **seconda rata a fine settembre 2026;**
- **terza rata entro fine novembre 2026.**

Dal **2027 al 2034** il rimborso prosegue con **sei rate annuali**, alla fine dei mesi di: **gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre**.

Nel **2035** il piano si conclude con **tre ultime rate** concentrate tra **gennaio e maggio**.

### **Interessi sul piano dilazionato**

Chi opta per la dilazione applica sulle somme oggetto di definizione un **interesse calmierato del 3%**, che decorre dal **1° agosto 2026** sulle rate successive alla prima.

### **Regole operative e decadenza**

Ci sono due vincoli operativi fondamentali:

- ogni versamento non può essere inferiore a **100 euro**;
- il mancato rispetto di **due scadenze**, anche **non consecutive**, comporta la **decadenza automatica** dai benefici della sanatoria.

**Istruzione operativa (consiglio pratico di gestione):** impostare promemoria bimestrali e predisporre liquidità programmata, perché il sistema prevede una tolleranza molto limitata (2 rate) e la decadenza è automatica.

## **4. Effetti immediati della domanda: stop alle azioni esecutive, fermi, ipoteche e vantaggi “di regolarità”**

Uno dei profili più rilevanti della rottamazione-quinquies è la tutela che si attiva **già dal momento dell’inoltro dell’istanza**. L’art. 23 stabilisce che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, relativamente ai carichi definibili dal 2000 al 2023:

- sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza**;
- l’Agenzia delle Entrate-Riscossione **non può procedere con nuove azioni esecutive e deve sospendere quelle già avviate**;
- il divieto opera **automaticamente (ex lege)** dalla ricezione dell’istanza, senza provvedimenti ulteriori.

Sono sospese procedure come:

- pignoramenti presso terzi ex art. 72-bis DPR 602/73;
- iscrizioni di ipoteche;
- fermi amministrativi sui veicoli;

- ogni altra forma di esecuzione forzata.

La sospensione ha effetto immediato e automatico; tuttavia il contribuente deve essere in grado di **provare** che l'istanza sia stata correttamente recepita.

### Effetti su DURC e regolarità fiscale

Durante il periodo di adesione il contribuente non è più considerato **moroso** verso l'Agente della riscossione, con effetti positivi sul **rilascio del DURC** e sulla **certificazione di regolarità fiscale**. Questo è un vantaggio operativo importante per imprese e professionisti che necessitano di attestazioni di regolarità per appalti o rapporti con la PA.

### 5. Focus operativo: pignoramenti presso terzi e cosa deve fare il contribuente

Con la presentazione dell'istanza viene sospesa la procedura di pignoramento presso terzi: da quel momento **cessa l'obbligo del terzo** (banca o datore di lavoro) di mantenere le somme in custodia in attesa di versarle all'Erario.

**Ma c'è un passaggio pratico decisivo:** la comunicazione dell'avvenuta presentazione della domanda alla banca o al terzo pignorato è **a carico del contribuente**. Questa attività è essenziale per evitare che le somme siano assegnate all'Agenzia, considerati i tempi dell'art. 72-bis (60 giorni per somme già maturate e scadenze successive per le restanti). Il terzo potrà restituire le somme al contribuente **dopo aver verificato l'avvenuta adesione**.

#### Istruzione operativa:

- presentare l'istanza telematica;
- ottenere prova della presentazione e ricezione;
- trasmettere immediatamente tale prova alla banca/datore di lavoro/terzo pignorato;
- richiedere la sospensione degli accantonamenti e, se del caso, la restituzione delle somme, dopo verifica.

### 6. Fermi amministrativi e rateazioni ordinarie: cosa succede prima e dopo l'adesione

#### Fermi amministrativi

Con l'istanza l'Agenzia non può iscrivere **nuovi fermi** sui veicoli: il divieto opera subito e vale anche per i preavvisi già notificati ma non ancora iscritti al PRA.

Attenzione però: i **fermi già iscritti** al momento dell'istanza restano efficaci fino al pagamento della **prima rata** o dell'importo in unica soluzione. La cancellazione definitiva del fermo si ottiene solo con il perfezionamento della definizione, attraverso pagamento integrale o della prima rata nei termini. Se interviene decadenza, i fermi sospesi tornano efficaci.

#### Rateazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/73

Se il contribuente aveva una dilazione ordinaria in corso, l'adesione alla rottamazione-quinquies

comporta la **sospensione automatica** del pagamento delle rate ordinarie dalla data di presentazione dell'istanza, fino al pagamento della prima rata della rottamazione o dell'unica soluzione.

Tuttavia, se il contribuente **decade** dalla rottamazione-quinquies, la dilazione precedente viene meno e il debito residuo diventa immediatamente esigibile: **non è possibile riattivare la vecchia rateazione**.

## 7. Differenze principali rispetto alla rottamazione-quater: perché può convenire

La norma evidenzia alcune differenze migliorative rispetto alla [rottamazione-quater](#):

- **carichi definibili più ampi:** la quinquies copre i debiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, mentre la quater si fermava al 30 giugno 2022;
- **rateazione più lunga:** fino a 54 rate bimestrali (9 anni) contro 18 della quater;
- **tolleranza sulla decadenza:** nella quinquies si decade per mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive (anziché la logica dei 5 giorni della quater).

## 8. Conclusioni operative

La rottamazione-quinquies è una misura di definizione agevolata che, pur con un impianto più rigoroso rispetto al passato, offre strumenti concreti per la gestione del debito: ampiezza temporale dei carichi, piano di pagamento lungo e tutele immediate contro le azioni esecutive. Chi intende aderire deve però muoversi con attenzione: rispettare la scadenza del **30 aprile 2026**, compilare l'istanza indicando rate e contenziosi, comunicare l'adesione ai terzi pignorati quando necessario, e pianificare con precisione i versamenti, perché la decadenza scatta al mancato pagamento di **due rate**. In definitiva, la misura rappresenta una opportunità, soprattutto per chi ha bisogno di riprendere margini di gestione finanziaria e di tutela patrimoniale, ma richiede un approccio operativo rigoroso e tempestivo.